

10. Diritto all'abitazione della famiglia immigrata e principio di non discriminazione

di *Manuel Gioiosa*

10.1 Aspetti generali

La situazione abitativa dei cittadini stranieri nell'ambito del settore dell'edilizia pubblica in Lombardia è assai rilevante, pur costituendo un dato più che proporzionale rispetto al loro peso demografico. Si evidenzia tuttavia una discontinuità tra capoluoghi e centri minori e spesso anche tra i capoluoghi stessi.

Con riferimento ai capoluoghi di provincia, si pensi ad esempio al fatto che nella provincia di Brescia la presenza di cittadini extracomunitari si configura con un'incidenza superiore al 13%.

Per quanto attiene la situazione abitativa, nelle graduatorie predisposte dall'Aler e dai Comuni, per l'assegnazione di alloggi popolari o a canone agevolato, molti cittadini stranieri risultano di fatto agevolati rispetto a numerose famiglie italiane¹.

Per i residenti la tendenza graduale è verso la stabilità e riguardo alla situazione abitativa la coabitazione e la sistemazione precaria scendono, attestandosi intorno al 5%, mentre l'abitazione sul luogo di lavoro si dimezza, passando dall'8% al 4% con la previsione di una costante diminuzione nel corso degli anni. La sistemazione abitativa privata evidenzia, infatti, un forte incremento, dal 65 all'85%, e in parallelo la quota di case di proprietà passa dal 7% al 23%.

Nella graduatoria delle province lombarde, Como si posiziona leggermente sopra la media e centralmente per la quota di case in proprietà, mentre è al secondo posto dopo Sondrio per la percentuale di soluzioni private in affitto, che interessano 2 immigrati su 3².

¹ *Gli stranieri in Italia: situazione abitativa e censimento delle strutture di accoglienza* in <http://ssai.interno.it/download/allegati1/glistranieriinitalia.pdf>. (a cura della) Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, documentazione e statistica.

² Ibid.

Nella provincia di Milano, in particolare, si segnalano vicende che evidenziano una difficile convivenza interetnica in alcuni quartieri della capoluogo. La situazione abitativa risente del livello dei prezzi elevati dei canoni di locazione, per cui i cittadini stranieri incontrano forti difficoltà nel trovare abitazioni a prezzi moderati. Ciò provoca sovraffollamenti e proliferazione di alloggi di fortuna, con condizioni igienico-sanitarie precarie; inoltre, permane il fenomeno delle occupazioni abusive.

Invero le difficoltà abitative che gli immigrati riscontrano sono in larga misura dovute al bisogno di rivolgersi al mercato dell'affitto in un paese come l'Italia in cui l'offerta di case in locazione è scarsa e quella a canoni accessibili e a canoni sociali è estremamente ridotta.

La quota di case in affitto in Italia (attualmente sono 4 milioni e 400mila, pari al 18,8% delle abitazioni totali) è inferiore rispetto agli altri paesi europei (Germania 57,3%, Olanda 47,3%, Francia 40,7%).

Da un punto di vista pratico può dirsi che la casa rappresenta la più importante condizione di inserimento degli immigrati nella società di accoglienza ma, allo stesso tempo, anche la più critica.

Soprattutto con la recessione, infatti, la possibilità di essere colpiti dal disagio abitativo non risulta più circoscritta esclusivamente alle fasce più marginali della popolazione straniera; questo dato è peraltro ulteriormente confermato, e in un certo senso aggravato, dal fatto che allo straniero per la stipula di un contratto di soggiorno non si chiede di possedere un'abitazione qualsiasi, ma "un alloggio (...) che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" per la stipula del contratto di soggiorno; per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TU Immigrazione un alloggio:

conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali [per il ricongiungimento³] (...) un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio⁴.

³ Cfr. art. 29, comma 3, lett. *a* del Testo unico, il quale prevede inoltre che "nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà".

⁴ Una specifica tipologia di alloggi provvisori è prevista per i richiedenti asilo durante il periodo di esame delle loro domande. Nel complesso sistema normativo creatosi per effetto del recepimento delle direttive comunitarie n. 2003/09/CE e n. 2005/85/CE, rispettivamente con i D.lgs n. 140/2005 e 25/2008 come modificato dal successivo D.lgs n. 159/2008 la tipologia delle strutture destinate all'accoglienza per i richiedenti asilo è triplice: Cara (Centri di accoglienza per Richiedenti asilo) nei quali essi sono ospitati se rientrano in una delle ipotesi dell'art. 20 del D.lgs n. 25/2008. Cie (Centri di accoglienza ed espulsione), nei quali i richiedenti asilo devono essere trattenuti se rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 21 del D.lgs n. 25/2008 e infine i Centri di accoglienza appartenenti alla rete Sprar (Sistema di Protezione per richiedenti

In tali situazioni l'abitazione non è più soltanto l'oggetto di un diritto, ma contemporaneamente l'oggetto di un onere che lo straniero deve adempiere se vuole beneficiare di tutta un'altra serie di condizioni.

Da un punto di vista sistemico il diritto alla casa della famiglia immigrata, benché codificato nella Costituzione italiana soltanto incidentalmente nell'art. 47 che favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà privata dell'abitazione e a livello sovranazionale soprattutto nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è stato tuttavia qualificato dalla Corte costituzionale⁵ come diritto fondamentale che costituisce elemento irrinunciabile di quell'esistenza libera e dignitosa da cui traggono fondamento tutti i diritti sociali della *persona*, e quindi *a fortiori* anche dello straniero (Corsi, 2008)⁶.

Le numerose pronunce sui ricorsi promossi ai sensi dell'art. 44 del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 modificato dalla legge n. 189 del 2002) con cui è stata introdotta nel nostro ordinamento l'azione civile contro la discriminazione⁷, la normativa europea in materia di antidiscriminazione (direttiva CE 2000/43, attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs n. 215/2003), nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno progressivamente delineato un preciso concetto di non discriminazione che appare ne-

asilo e rifugiati, gestito per effetto di una convenzione tra Ministero dell'Interno e Anci, che provvede dunque a raccogliere le adesioni degli enti locali ad un sistema integrato di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati). Sul tema si rinvia a Codini, D'Odorico, Gioiosa, 2009.

⁵ La Consulta (sent. n. 217/1988 in www.cortecostituzionale.it) ha infatti affermato che: "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione".

⁶ Sulla natura del diritto di abitazione in generale si veda tuttavia Ainis (2007), a commento della sentenza della Cassazione, II sez. pen., sentenza n. 35580/2007 relativa al reato di occupazione abusiva di alloggi popolari da parte di soggetti indigenti.

⁷ Com'è noto l'art. 44 del D.lgs n. 286/1998 ha previsto che quando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro comportamento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Sul punto si veda in generale Morozzo della Rocca (2002) e Guarisco (2008). Sul tema della giurisdizione c.d. piena del giudice ordinario un esempio meritevole di attenzione è offerto da una recente ordinanza della Cassazione civile (ord. 15 feb., 2011 n. 3670), che ha posto fine alla nota vicenda dei c.d. bonus bebè. La Corte in particolare, chiamata a decidere in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha risolto la questione riconoscendo espressamente la natura "assoluta" del diritto soggettivo alla parità di trattamento, osservando a proposito dell'art. 44 cit. che "la chiarezza del dato normativo ovvero la incontestabile scelta normativa" non consenta dubbi in ordine all'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie innescate da atti e comportamenti discriminatori, riconducibili al soggetto privato o pubblico, "incontrando tuttavia, nell'ipotesi in cui sia stato un soggetto pubblico ad adottarli, i consueti limiti esterni che, nel vigente ordinamento, connotano il riparto di attribuzioni tra giurisdizione ordinaria e pubblica amministrazione". Cfr. il commento della stessa di Alberto Guarisco, 2011.

cessario indagare al fine di ricostruire correttamente le condizioni di accesso dello straniero al sistema di welfare con particolare riferimento alla pretesa abitativa⁸.

Per meglio comprendere le modalità di lesione del relativo diritto, sotto un profilo generale merita di essere considerata la direttiva comunitaria 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, attuata con D.lgs 9 luglio 2003, n. 216, recante *Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro* e precisamente con la disciplina dell'art. 2, la quale introduce e differenzia il concetto di discriminazione tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta.

Ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto in particolare si parla di discriminazione diretta quando con riferimento specifico all'età o all'origine etnica una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, mentre si parla di discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza o origine etnica in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

10.2 Profili normativi. Linee evolutive verso una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per gli atti e comportamenti amministrativi discriminatori; limiti della riconduzione

Il citato TU Immigrazione all'articolo 40 prevede due categorie di intervento pubblico riguardanti l'accoglienza (art. 40 comma 1, 2, 3) e i dispositivi per l'integrazione sociale (art. 40 comma 6), quali l'offerta di alloggi pubblici, le forme di sostegno per l'accesso alla locazione privata o l'acquisto della prima casa (Biondi dal Monte, 2008)⁹.

Le suesposte norme costituiscono in un certo senso il *pendant* legislativo di un nuovo "diritto antidiscriminatorio"¹⁰. Quest'ultimo, in particolare esprime appieno la necessità di un sistema di regole sempre più ingombrante di

⁸ Anche nel panorama estero i contributi generali sulle discriminazioni nella soddisfazione della pretesa abitativa vantata dagli immigrati la letteratura è copiosa. Cfr. Macewen, 1991; Kenna 2008; Edgar, Doherty, Meert, 2004. Nella dottrina italiana sempre in generale si vedano: Caliguri, 2009; Caputo, 2003; Cesare, 1999; Citti, 2006; Corsi, 2008; Rossi, 2010. Per un contributo recente cfr. Bonetti, 2011.

⁹ È inoltre rilevante ai nostri fini l'art. 43, comma 2 a tenore del quale "in ogni caso compie un atto di discriminazione (...) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso (...) all'alloggio (...) e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia solo in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione etnia o nazionalità".

¹⁰ In questo senso cfr. *de relato* De Gregoris, 2011.

provvedimenti amministrativi dal contenuto discriminatorio, i quali null'altro rappresentano se non il risvolto patologico dell'efficacia distributiva¹¹.

Dal punto di vista delle forme di tutela, in particolare, se si considera che sia il citato comma 1 dell'art. 44 del TU Immigrazione sia l'art. 4 comma 4 del D.lgs n. 215/2003 attribuiscono verosimilmente al giudice ordinario anche un potere di annullare gli effetti degli atti e dei comportamenti discriminatori oltre i limiti della mera disapplicazione, si potrebbe sostenere che l'interesse al bene della vita rappresentato dalla parità di trattamento, quando si rapporti al potere amministrativo, è tutelato dall'ordinamento nelle forme dell'interesse legittimo e che, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di discriminazione oltre a essere *piena* sia anche *esclusiva*¹². Sennonché, la devoluzione al giudice ordinario della cognizione dell'interesse al bene della vita avente a oggetto la parità di trattamento dovrà essere spiegata seguendo le linee interpretative dettate dall'ordinanza della Cassazione n. 3670/2011 (cfr. *supra*) che correla l'idea del diritto fondamentale alla parità di trattamento attratta nella cognizione del giudice ordinario (De Gregoris, 2011).

Peraltro giova osservare che il citato provvedimento della Cassazione, avendo devoluto *in toto* alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli *atti e comportamenti* amministrativi che ledono il dovere costituzionalmente tutelato di parità di trattamento, in un certo senso ha operato una forzatura letterale del citato art. 44.

Come anticipato, infatti, la norma in questione assegna alla cognizione del giudice ordinario solo i *comportamenti* della PA con esclusione dei *provvedimenti* amministrativi; questi ultimi quindi, se lesivi dell'interesse al bene della parità di trattamento, dovrebbero essere sottoposti alla cognizione del giudice amministrativo.

Preferendo una soluzione dai tratti mediani pare allora condivisibile quella giurisprudenza di merito che, mitigando il *dictum* della Cassazione, esclude la giurisdizione del giudice ordinario a carattere discriminatorio *ex cit.* art. 44 TU Immigrazione per configurare quella del giudice amministrativo quando la violazione del divieto di discriminazione è causalmente riconducibile, non a un *comportamento*, ma a un *provvedimento* amministrativo (*ibid.*).

¹¹ In merito al principio dell'efficacia distributiva in generale si veda il noto lavoro di Corso (1969), in particolare a pag. 89.

¹² Nel senso della sussistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario cfr. Tribunale di Vicenza, ordinanza 27 maggio 2011, n. 1684, in www.asgi.it.

10.3 Provvedimenti discriminatori e situazioni giuridiche soggettive alla parità di trattamento

Per cominciare, un importante provvedimento è la legge regionale lombarda n. 7/2005 che subordina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al possesso continuativo da parte dei richiedenti della residenza oppure allo svolgimento di un'attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

A seguito dell'ordinanza di rimessione del Tar della Lombardia in data 27 luglio 2006 che ha postulato la violazione degli artt. 117 (competenza legislativa), 3 (uguaglianza dei cittadini ipotizzandovi una discrezionalità indiretta), 47 (diritto all'abitazione), 101, 103, 104, 111, (funzioni della magistratura) della Costituzione, con un omonimo provvedimento (ordinanza n. 32 dell'11 febbraio 2008) la Corte costituzionale¹³ si è pronunciata dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.

In particolare, la Corte non ha rilevato né la violazione dell'art. 117 Cost. poiché la materia Edilizia residenziale pubblica rientrerebbe nella competenza legislativa delle Regioni e perché la previsione delle modalità di assegnazione non invadono la competenza esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, né la violazione dell'art. 3 in quanto l'introduzione del requisito della durata della residenza o dello svolgimento del lavoro in Lombardia non risulta essere un fattore di discriminazione irragionevole in quanto coerente e bilanciata con le finalità che il legislatore intende perseguire.

Ulteriormente i riferimenti puntuali derivano, invece, dall'analisi delle vicende di numerose discipline locali che hanno fissato i criteri di accesso degli stranieri sia al diritto all'abitazione che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Anzitutto, a eccezione delle disparità di trattamento realizzate per mezzo di negozi giuridici unilaterali o bilaterali, si può indicare nell'ordinanza del Tribunale di Milano 21 marzo 2002 n. 3614 il primo caso di esercizio dell'azione antidiscriminatoria avverso un provvedimento amministrativo produttivo di effetti sfavorevoli sulla pretesa abitativa vantata dall'immigrato extracomunitario in tema di discriminazione diretta.

Questa ordinanza, in particolare, concerne l'attribuzione nell'ambito delle graduatorie disposte dal Comune di Milano per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di un punteggio aggiuntivo in ragione esclusivamente del possesso di cittadinanza italiana, fissa i punti focali della proble-

¹³ In www.cortecostituzionale.it.

matica dell'assegnazione degli alloggi pubblici agli immigrati secondo canoni e criteri discriminatori e precisamente:

- a) irrilevanza della sola menzione nell'art. 44 TU Immigrazione dei soli *comportamenti* del soggetto pubblico, a esclusione degli *atti e provvedimenti* amministrativi poiché in ogni caso il diritto alla non discriminazione è un diritto "incomprimibile", che si sottrae al meccanismo dell'affievolimento;
- b) impossibilità di riferire la giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici alle controversie in materia di edilizia residenziale pubblica.

A questo provvedimento hanno fatto seguito ulteriori decisioni più recenti che in sostanza hanno ribadito l'orientamento inaugurato con la citata pronuncia del 2002, riconoscendo in un certo senso una tutela dai caratteri forti del diritto alla parità di trattamento davanti al giudice ordinario.

Degna di nota in questo senso è inoltre la recente ordinanza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, del 15 luglio 2010 n. 475¹⁴ che ha qualificato come discriminatorio il regolamento comunale che esclude dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa le giovani coppie straniere, sprovviste della cittadinanza italiana.

Similmente l'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 7 maggio 2011 n. 1684¹⁵ che ha individuato l'esistenza di una discriminazione indiretta nelle delibere comunali che introducono nuovi e più restrittivi parametri dimensionali per il rilascio delle certificazioni di idoneità all'alloggio ai cittadini stranieri, i quali finiscono:

per realizzare una disparità di trattamento tra i cittadini stranieri e quelli nazionali, rendendo, comunque, più gravoso per gli stranieri l'accesso all'abitazione, bene questo tutelato anche da norme di rango costituzionale, con evidente carattere discriminatorio.

Ancora, benché legata alle peculiarità locali, degna di nota risulta una controversia della provincia di Bolzano¹⁶. In particolare il 13 dicembre scorso l'avvocato generale della Corte europea ha presentato le proprie conclusioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano con ordinanza n. 666/2010 del 4 novembre 2010 al fine dell'accertamento della compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

In attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia, l'avvocato generale ha concluso che l'art. 11 n. 1 lett. *d* e 4 della direttiva del Consiglio 25 novembre 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso renda incompatibile una normativa di Stato membro, come quella in vigore nella

¹⁴ In www.asgi.it.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ In www.asgi.it/home_asgi.php?n=1956&l=it.

Provincia di Bolzano, che, in materia di sussidio casa, riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento peggiorativo rispetto a quello di cui beneficiano i cittadini nazionali e dell'Unione residenti in tale Stato, qualora il giudice del rinvio ritenga che tale sussidio rientri nelle nozioni di "prestazioni sociali", di "assistenza sociale" e di "protezione sociale", quali definite dalla legislazione sociale.

Del pari sempre degne di nota sono le ipotesi con cui alcuni Comuni hanno condizionato l'accesso della condizione di reciprocità.

Si veda, ad esempio, la delibera della Giunta del Comune di Chiari (BS) del 18 novembre 2004 n. 239, benché sospesa successivamente da un'ordinanza del 25 febbraio 2005 n. 264 da parte del Tar Lombardia sezione staccata di Brescia¹⁷ che ha riconosciuto che l'art. 2 del D.lgs n. 286/1998, conferendo ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia gli stessi diritti in materia civile ed economica di cui gode il cittadino italiano, prescinde dall'avveramento della condizione di reciprocità non riconoscendo un potere derogatorio in capo all'Amministrazione comunale¹⁸.

Similmente, come si è osservato, nel regolamento per l'accesso agevolato alla casa per le giovani coppie nel centro storico di Alzano Lombardo adottato con delibera consiliare n. 79 del 3 dicembre 2009 (Codini, Gioiosa, 2011), per aiutare le coppie nell'acquisto o nell'affitto della prima casa veniva prevista sia la concessione gratuita di un posto auto su spazio pubblico nonché l'esonero del pagamento dell'addizionale e della tassa dei rifiuti sia un contributo pari all'importo annuale dell'Ici in caso di affitto. Questa scelta è stata ritenuta illegittima anche perché accanto al requisito della residenza in Alzano Lombardo da almeno tre anni era richiesta la cittadinanza italiana.

10.4 Rilievi conclusivi

Attraverso la rassegna dei dati sopra enunciati, si è cercato di evidenziare come la condizione giuridica dello straniero con particolare riferimento alla pretesa alloggiativa segue le linee generali che in una certa misura frammen-tano non soltanto il riferimento al titolo di soggiorno da questi posseduto, ma anche in riferimento al luogo di residenza.

Peraltro, si deve osservare, che se un bagliore di uniformità si vuole ricercare, esso può essere ritrovato all'interno del titolo negoziale che abilita gli stranieri a un alloggio.

Da questo punto di vista e come accennato in principio, l'Istat per la prima volta ha condotto l'indagine *Le famiglie con stranieri: indicatori di disagio*

¹⁷ In www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁸ Sul punto per quanto riguarda in particolare il riferimento ad alcune discipline discriminatorie introdotte in bandi locali si rinvia *ex multis* a Gili, 2005.

economico (2011)¹⁹ dalla quale emerge che l'affitto rimane la sistemazione prevalente con il 58,7% delle famiglie con stranieri (nel dato sono inclusi gli immigrati che vivono in subaffitto) e il 23% vive in abitazioni di proprietà (contro il 71,6% delle famiglie italiane).

Rispetto alle famiglie di italiani, quelle con stranieri si trovano più spesso in condizioni di sovraffollamento.

In particolare le situazioni di emergenza abitativa estrema sono, infatti, più ricorrenti nelle grandi aree metropolitane: a Milano²⁰ si verifica un'incidenza superiore di sistemazioni marginali (occupazioni a scopo abitativo, senza dimora, campi nomadi), dove vivono immigrati anche in condizione di regolarità.

Sinteticamente, in Lombardia la distribuzione dei dati percentuali sulla titolarità dell'alloggio non prefigura nel suo complesso un chiaro peggioramento tenuto conto della oramai raggiunta maturità insediativa della maggioranza dei flussi migratori. Per quanto riguarda la condizione abitativa degli immigrati pare, quindi, confermarsi l'idea di un processo di polarizzazione che si estrinseca secondo due momenti: miglioramento delle soluzioni abitative per le componenti stabili, precarietà, in forme anche estreme, per le componenti più deboli e di quanti sono all'inizio del percorso migratorio (Caritas, 2011; Tosi, 2010a; Alietti, 2011).

¹⁹ In www.a-realestate.it/magazine/fatti_numeri/mag10_caritas.html?pg=3.

²⁰ Cfr. le indagini svolte dall'Orim in Lombardia in particolare (Tosi, 2010a).

